

Ma non è anche l'alcol una droga?

Caro Salvagente, sono rimasto stupito per il fatto che il fascicolo dedicato alla droga non contenga che poche e generiche righe dedicate al flagello dell'alcolismo, che mi risulta quantitativamente sia per il numero delle persone interessate sia per le vittime che provoca ancora molto più rilevanti che non quello dell'eroina. Perché questa dimenticanza? Forse che l'alcol non è una droga altrettanto - e forse più - pericolosa dal punto di vista sociale?

Rosanna Cavicchi
Milano

Il fascicolo in questione era esplicitamente dedicato (lo si diceva nell'introduzione) all'esame di particolari tipi di droghe, quelle che comunemente vengono definite stupefacenti, non a tutti i tipi.

La scelta è stata dettata unicamente dall'esigenza di fornire un'informazione dettagliata e non dispersiva. Ma la nostra lettera ha ragione, il fenomeno dell'alcolismo per le dimensioni che ha assunto e per tutte le implicazioni che ha, merita una particolare attenzione. E il Salvagente sta preparando un intero fascicolo dedicato all'argomento.

Una carta dei diritti del turista

Nel complimentarci con l'Unità per l'iniziativa del «Salvagente» vorremmo fornire ulteriori informazioni a nostro avviso mancanti nell'inserto «viaggi e vacanze». Ad esempio ci sembra importante segnalare «la Carta dei diritti del turista», documento prodotto dal Movimento consumatori che riporta consigli e informazioni indispensabili per il turista che intende tutelarsi da eventuali soprusi, imbrogli, inadempienze, disservizi e ogni altro genere di «baldone» turistico.

Vorremmo inoltre includere nell'elenco degli indirizzi utili la sede del Movimento consumatori (Via Adige 11, 20135 Milano), associazione della difesa del turista, che ogni estate attiva una linea telefonica denominata «Soc di turista» (Tel. 02/5456351). Ci sembra che ampio spazio sia stato dedicato alla Flavel, «controparte» del turista che non ha, per di più, un servizio permanente di soluzione del contenzioso turistico.

Ricordiamo infine che chiunque può richiedere la Carta dei diritti del turista alla sede del Movimento consumatori allegando un contributo di 5 mila lire in francobolli.

Movimento consumatori
Milano

Esenzioni ticket per i donatori

Caro Salvagente, sono un donatore di organi e di sangue e vorrei sapere se, come ho letto sul mensile del sindacato pensionati, sono esente dal pagamento del ticket.

Guido Penzo
Lido Venezia

Pochi giorni fa, dopo il voto del famigerato decreto - legge n. 11 del 25 marzo 1989 - che aumenta il ticket sui farmaci e ne attenua del nuovo sulle visite specialistiche e sulle analisi di laboratorio, il ministro della Sanità ha diramato un elenco delle categorie totalmente esenti dal pagamento del ticket e di quelle che lo sono solo parzialmente. Fra queste ultime rientrano i donatori di organi e i donatori di sangue in attesa di trapianto. Si dice, il che significa, secondo il ministero, che chi dona il sangue o un organo non paga i ticket soltanto per quanto riguarda le prestazioni sanitarie che riguardano questi atti.

Tasse ingiuste per le case coop a proprietà indivisa

Caro Salvagente, siamo soci di una cooperativa a proprietà indivisa, cittadini che in base al decreto fiscale bis del 2 marzo paghiamo una maggiorazione del 4% sull'affitto.

Purtroppo a nulla sono valse le manifestazioni di protesta del mese scorso organizzate in varie città dalle cooperative e tanto meno le affermazioni dei rappresentanti della stessa maggioranza governativa che hanno benevolmente definito un errore la suddetta maggiorazione.

Pertanto mentre riteniamo giusto sostenere l'incostituzionalità di tale provvedimento e quindi la lotta del Pci contro lo stesso, vorremmo alcuni chiarimenti.

Il 4% Iva va applicato esclusivamente al canone di uso (3% del costo di costruzione) o anche a quote a titolo diverso (fondo ammortamento, spese per il riscaldamento, l'ascensore, l'amministrazione, la pulizia, ecc.)?

In base alla legislazione attuale le cooperative edilizie a proprietà indivisa hanno diritto al rimborso dell'Iva e a quali condizioni?

Lettera firmata

Dopo i soci di cooperative di abitazione assegnatari di alloggi in regime di «proprietà divisa» (si veda l'Unità del 24 febbraio scorso), sono ora gli assegnatari a «proprietà indivisa» a sottolineare quanto sia - oltre che fortemente discutibile sul piano dell'opportunità - tecnicamente mal formulata la norma che ha esteso alla cooperazione di abitazione un regime di tassazione che le è estraneo fin nella logica impositiva.

Limitandosi ad abrogare una precedente norma che teneva fuori dal campo di applicazione dell'Iva gli atti relativi agli alloggi realizzati con questa formula, la nuova norma tace infatti del tutto sul come l'imposizione cast introdotta deve operare. Ci si trova dunque a dover interpretare un silenzio del legislatore e, per quanto riguarda la prima domanda si deve rispondere che non può considerarsi autorizzata alcuna operazione di «scorporo» di questa o quella voce dall'imponibile (il versamento periodico), proprio perché la nuova norma non dice nulla in proposito.

Quanto ai rimborsi di cui si accenna nella seconda domanda, va precisato che la legge del 13 maggio '88, n. 154 (di conversione del d.l. n. 70/88) ha disposto (Art.5 comma 4 quater e quinquies) che le cooperative a proprietà indivisa hanno diritto al rimborso dell'Iva pagata per procurare ai propri soci le «cessioni o presta-



IL SALVAGENTE ENCICLOPEDIA DEI DIRITTI DEL CITTADINO

Colloquio con i lettori

ni accessorie all'uso degli alloggi a loro assegnati e che, a partire dall'1 gennaio '88, la stessa Iva non è detraibile. Con l'entrata in vigore del nuovo regime, che assoggetta a fatturazione l'addebito ai soci del corrispettivo periodico del godimento degli alloggi, le disposizioni ora indicate andranno modificate per coordinarne l'applicazione con tale nuovo regime. Allo stato dei fatti non è quindi prevedibile quale sarà il trattamento che risulterà dalle future modifiche.

Da parte nostra non possiamo che impegnarci a fornire la nostra interpretazione di quelle che saranno le norme di «collegamento», non appena le conosceremo.

Ci preme infine segnalare che, in linea generale, l'impiego delle somme che i terzi rimborsano alla cooperativa è condizionato dal titolo al quale le somme stesse furono a suo tempo versate dai soci; saranno loro restituite soltanto se esiste la documentazione attestante che tali ver-

samenti furono considerati come un prestito fatto alla cooperativa.

Assistenza sanitaria e residenza

Caro Salvagente, una cosa che io trovo ingiusta è che un cittadino italiano per avere diritto all'assistenza medica debba avere la residenza in un dato comune d'Italia. Una volta in possesso del tessero della Usl e in possesso della carta d'identità, perché non può rivolgersi ai medici di tutta Italia che sono convenzionati con la Usl?

Ho l'impressione che ognuno di noi non sia considerato cittadino italiano ma straniero con

questo fatto della residenza, anche per altri effetti, come per la ricerca di lavoro. Mi sembra che questa legge sia ancora del vecchio regime fascista.

Gradirei una risposta in merito e che queste affermazioni fossero portate a conoscenza anche dei nostri compagni parlamentari per una revisione di questa legge per mio conto ingiusta.

Umberto Petrosino
Milano

La norma che collega l'assistenza sanitaria alla residenza è contenuta nell'art. 19 della legge 23 dicembre 1978 n.833, quella della riforma sanitaria, nel quale si afferma che: «Gli utenti del Servizio sanitario nazionale sono iscritti in appositi elenchi periodicamente aggiornati presso l'Unità sanitaria locale nel cui territorio hanno la residenza. Gli utenti hanno diritto di accedere, per motivate ragioni o in casi d'urgenza o di temporanea dimora in luogo diverso da quello abituale, ai servizi di assistenza di qualsiasi unità sanitaria locale». Esiste questo collegamento perché ogni medico di famiglia convenzionato con il Servizio sanitario nazionale riceve un compenso annuo per ogni assistibile che lo ha scelto e perché ogni Usl ha un bilancio per le prestazioni che fornisce agli iscritti nei propri elenchi. D'altra parte, come si vede dalla parte dell'articolo che abbiamo citato, chi, per motivi diversi, si trova fuori dalla propria residenza abituale viene ugualmente assistito dal Servizio sanitario nazionale, come del resto spiegato nel primo fascicolo del «Salvagente» dedicato alle Usl nei capitoli «Prestazioni fuori residenza» e «Visite occasionali». Questo ci sembra necessario ricordarlo per spiegare i motivi per cui l'assistenza sanitaria è legata alla residenza.

Come si calcola il rendimento effettivo dei Bot

Caro Salvagente, da quale fonte il risparmiatore può conoscere il prezzo al quale le banche si aggiudicano i Bot?

Dalle contabilità bancarie, certamente: esse indicano un «prezzo unitario» complessivo comprensivo delle commissioni di cui hanno diritto.

Dai giornali, nemmeno: essi riportano dei generici prezzi medi a cui il risparmiatore non può certo fare riferimento in caso di eventuali contestazioni e che generano solo il miraggio di rendimenti che il cittadino non avrà mai modo di godere. Ad esempio un Bot a tre mesi non ha mai un rendimento netto superiore al 7,30% annuo nel 1988.

È possibile che nessuno conosca questi prezzi d'asta?

Salvatore Pero
San Giorgio a Cremano

Il lettore ha ragione. Per conoscere il prezzo d'asta reale dei Bot occorre leggere il comunicato della Banca d'Italia e prendere nota del «rendimento netto». Occorre poi farsi dire dalla banca presso cui si sono sottoscritti i titoli qual è la commissione percepita (le commissioni sono diverse da banca a banca) e quindi farsi i conti. Sul nostro giornale cerchiamo di segnalare periodicamente il rendimento effettivo dei Bot, ma dobbiamo necessariamente includere una «commissione bancaria media» che potrebbe non corrispondere a quella pagata dal lettore.

Chi controlla le frodi sul peso netto dei prodotti sfusi

Caro Salvagente, ho letto con attenzione il fascicolo «L'etichetta». Mi sembra carente la parte relativa alla vendita a peso netto di prodotti sfusi. Tale vendita è regolamentata dalla legge 5 agosto 1981 e successive modificazioni e dal decreto ministeriale 21 dicembre 1984.

Si dovrebbe spiegare meglio la visualizzazione del peso netto. Ma il problema fondamentale è: cosa fare in una città come Caserta, accertato l'arbitrio di un commerciante?

Chi sono gli Organi preposti al controllo?

carabinieri sono privi di bilancia e la polizia anonaria addirittura dichiara di non avere il testo della legge.

Se ho dubbi sulla qualità di un prodotto, cosa posso fare se il Nucleo antisofisticazioni è a Napoli?

Giuseppe Di Majo
Caserta

Il fascicolo del «Salvagente» sulle etichette si propone, in effetti, di affrontare solo quell'aspetto e non altre questioni relative alla legislazione commerciale più complessiva come, ad esempio, il peso netto.

Gli organi preposti al controllo sono i seguenti: per i controlli sugli alimenti e le frodi, ci si può rivolgere alle Usl (ispettori sanitari), ai Nuclei antisofisticazioni dei carabinieri, e al Servizio repressioni e frodi del ministero dell'Agricoltura.

Nel caso non fossero reperibili queste strutture ci si può rivolgere ai vigili urbani, ai quali si può ricorrere anche contro le frodi e le scorrettezze commerciali (scontorni, peso netto, igiene dei luoghi di vendita o degli esercizi, ecc.).

Inoltre si può ricorrere alla magistratura con esposti o denunce, o chiedere l'intervento delle associazioni dei consumatori presenti sul territorio e a livello nazionale.

«Affezionato cliente di una banca» dove i conti non tornano

Sono un affezionato cliente di una banca da oltre 35 anni. Posseggo dei titoli emessi dallo stesso istituto di credito per i quali era stato assicurato verbalmente all'acquisto che nulla era dovuto sia per i diritti di custodia sia per altre spese ad essi ritenute.

Da poco più di un anno invece, per ogni operazione di riscossione cedole o rimborso quota capitale, mi vengono addebitate 2.500 lire oltre ad un sensibile importo alla loro estinzione.

Nel computo degli interessi del primo anno eseguiti dalla banca, ho notato una sostanziale differenza a mio sfavore; tale divario era da attribuire al preavviso imposto dall'istituto. Quest'anno, alle rinnovate richieste di rimborso, mi è stato detto che le mie lettere di preavviso non hanno alcun valore in quanto - al momento della consegna delle stesse - non vi è disponibilità della somma richiesta (es. il 20/6 rimetto la lettera di preavviso con la quale informo la banca che il 3/7 effettuerò un prelievo di due milioni; tale importo però il 20/6 non esiste perché mi viene accreditato l'1 o il 2/7). Giacché i limiti di disponibilità oltre il milione sono di 10 giorni di preavviso (come da cartello esposto nel locale dell'istituto) ne consegue che vengono addebitati, per tale periodo, interessi in percentuale tripli di quelli a me favorevoli.

Mi preme sapere il vostro parere sulla credibilità o meno dell'affermazione della banca sulle lettere di preavviso e inoltre, se sono legittimi gli addebiti delle spese avendo ricevuto l'assicurazione iniziale (anche se verbale) della loro inesistenza.

Ivo Rosmini
Milano

Il problema posto dal lettore merita una risposta in quanto evidenzia uno dei tanti «spedienti» messi in opera dalle banche per tagliare la clientela.

A quanto ci risulta (e ci sarebbe piacere ricevere qualche smentita) in nessuna banca italiana esiste un modulo per segnalare il preavviso di prelievo su un deposito a risparmio. Anche la presentazione di una lettera scritta non ha alcun valore in quanto non sono previsti nei sistemi informatici delle banche apposite transazioni con cui immettere nella memoria del computer la segnalazione di preavviso. In ogni caso viene opposta, come nel caso del lettore, la mancanza di disponibilità. Per quanto riguarda le spese per la tenuta titoli esse sono consueti alla maggior parte delle banche e l'aver garantito o parole che non c'era alcuna commissione da pagare testimonia solo della «turbidità» di qualche sciocco impiegato.

La corrispondenza per questa pagina va indirizzata a «Il Salvagente», Via dei Taurini 19, 00185 - Roma. Le lettere devono essere regolarmente affrancate, possibilmente non più lunghe di 30 righe dattiloscritte e devono indicare in modo chiaro nome, cognome, indirizzo e numero telefonico. Le lettere anonime vengono censurate. Chi preferisce, comunque, può chiedere che nome e cognome non compaiano. In questa pagina vengono ospitate anche telefonate e domande registrate durante il filo diretto che «Italia Radio» dedica ogni martedì, a partire dalle 10, al «Salvagente». A tutti viene garantita una risposta, pubblica o privata e nel più breve tempo possibile. I fascicoli del «Salvagente» escono ogni sabato. Il colloquio con i lettori del «Salvagente» compare tutti i venerdì su «l'Unità». Oggi, tra gli altri, hanno risposto: Massimo Cecchini (curatore del fascicolo «La Banca»); Anna Claperoni (della Federconsumatori); Giuliana Colantonio (avvocato); Ennio Elena (curatore del fascicolo «La Usl»); il Movimento consumatori.

IL SALVAGENTE

ENCICLOPEDIA DEI DIRITTI DEL CITTADINO

Progetto e consulenza di Tito Cortese

LA MATERNITÀ

a cura di Annamaria Guadagni

LA LIBERTÀ DI SCEGLIERE L'ETÀ FECONDA NELL'UOMO E NELLA DONNA PER EVITARE NASCITE INDESIDERATE

LA CONTRACCIZIONE METODI NATURALI METODI MECCANICI E DI BARRIERA METODI CHIMICI METODI ORMONALI LA STERILIZZAZIONE VOLONTARIA

VOGLIA DI BAMBINO LE ANALISI DA FARE IL FATTORE RH L'ECOGRAFIA L'AMNIOCENTESI I «VILLI CORIALI»

IL PARTO LA NASCITA DOLCE PER ESSERE INDOLORE? PAPÀ IN SALA PARTO

I DIRITTI DELLA MADRE CHE LAVORA LE MADRI ADDITTIVE SOSPENSIONE E CASSA INTEGRAZIONE LAVORI PESANTI E NOCIVITÀ L'ASTENSIONE ANTICIPATA SE IL BIMBO SI AMMALA LE LAVORATRICI AUTONOME I RIPOSI GIORNALIERI

I DIRITTI DEL PADRE SUL LAVORO

LA STERILITÀ IN AUMENTO PER GLI UOMINI QUANDO RIGUARDA LA COPPIA CURA E FECONDAZIONE ASSISTITA LE TECNICHE DI OGGI

L'ABORTO A CHI RIVOLGERSI E QUANDO ABORTO TERAPEUTICO I DIRITTI DELLE MINORENNI I DIRITTI DEL PADRE SE LA DONNA È INTERDETTA COSA FARE DOPO UN ABORTO

14. FAMIGLIA

In numero 14 del «Salvagente» che ha per tema la maternità

Il caso

Col braccio rotto in una Usl di Roma

Caro direttore, sono una professoressa che ha subito una frattura al braccio sinistro con conseguente contraccollato alla colonna vertebrale per cui ho chiesto aspettativa alla mia scuola per motivi di salute fin dal 4 aprile. Sento il diritto e il dovere di esporre un grave fatto accaduto alla Usl Rm3 di via Circonvallazione Nomentana n.498. Il 13 aprile alle ore 18,30 ho ricevuto una cartolina espresso datata 11 aprile 1989 in cui mi si convocava nella stanza n. 23 della Usl 3 alle ore 9 del 13 corrente per visita fiscale. La cartolina è arrivata come ho detto, e come risulta da copia fotostatica allegata, la sera del 13 aprile, cioè dopo 12 ore dal momento in cui avrei dovuto presentarmi alla Usl per la visita di controllo. Il 14 ho telefonato al numero del medico fiscale chiedendo se la convocazione fosse ancora valida dato che la cartolina era arrivata in ritardo come dimostrato dal chiarissimo timbro postale. Una voce femminile mi ha risposto: «Venga entro le 11, è in elenco e passerà ugualmente la visita». Con grande disagio, dato il peso dell'ingessatura a tutto il braccio,

trovo un taxi sotto la pioggia e la grandine, arrivo alla Usl 3, busso alla stanza n.23 e un'impiegata anziana con occhiali e camice bianco mi dice di aver chiuso la mia pratica poco prima e di averla già spedita. Rendo noto che erano circa le 10,30 ed io ero in perfetto orario come dimostra la ricevuta del taxi. Il braccio ingessato era ben visibile come pure le radiografie e tutta la documentazione della frattura insieme con le ricevute della clinica traumatologica di Roma. Nulla ostava che prendessero nota almeno della mia presenza. Ma arriva nella stanza una giovane dottoressa, la mia pratica compare all'improvviso e mi sento dire che essa è chiusa perché il giorno prima non mi sono presentata.

Molte cose assurde avvengono in questa Italia degli anni 80 e varie crepe sono in tutte le organizzazioni ma lascio giudicare a lei egregio direttore come deve agire o reagire un professore con trent'anni di servizio che non è stato mai assistente ed è attualmente invalido di fronte a una giovane dottoressa che lo fa uscire dalla stanza n.23 senza averlo neppure guardato come se fosse un suo subordinato, neppure lontanamente pensando a prezzo di quali sacrifici sia potuto arrivare lì a compiere il suo dovere. Purtroppo la parola dovere in questi ultimi anni è stata cancellata dal vocabolario di alcuni professionisti delle giovani leve che considerano tutto un diritto.

A causa dell'incessante temporale ho atteso oltre due ore per trovare un taxi e ritornare a casa, e quindi la mia situazione psicofisica è peggiorata per cui ho scritto come docente alla

mia preside e scrivo a lei come iscritta all'ordine dei giornalisti da oltre trent'anni su quanto continua ad avvenire in certe Usl di Roma.

Ringraziando porgo cordiali saluti.

Anna Borra

Il racconto della professoressa Borra è una delle tante, troppe storie di ordinaria prepotenza burocratica di cui, purtroppo, sono pieni i nostri giorni. È anche una sconcertante dimostrazione di insensibilità umana. Ciò che colpisce in particolare nella vicenda è l'apparizione della giovane dottoressa la quale afferma perentoriamente che «la pratica è chiusa». La «pratica», in questa occasione è la sofferenza di una persona che trascina per le vie di Roma e negli uffici il suo braccio ingessato. Non crediamo di cadere nel sentimentalismo e nella demagogia se affermiamo che quelle riguardanti la salute sono «pratiche» particolari perché riguardano persone, uomini e donne in carne e ossa, con i loro disagi, i loro dolori, la loro ansia. Certo, non si può chiedere ai medici e agli infermieri di commuoversi per ogni vicenda umana con la quale vengono a contatto. Si può e si deve invece chiedere loro non solo capacità professionale ma anche sensibilità umana, caratteristica, questa, indispensabile per chi opera nel settore della sanità. Quando si dice che le Usl e gli ospedali devono essere affidati a manager, è necessario non dimenticare che queste «aziende» hanno il compito di produrre non formaggi o detersivi ma quella «merce» particolare che è la salute. Non dimenticare come vorremmo essere trattati se capitasse a noi di finire «dall'altra parte».

Per richiedere i fascicoli arretrati

Il sottoscritto.....

residente in via.....

(città)..... (cap).....

chiede di ricevere il/i fascicolo/i:

Per richiedere i fascicoli arretrati del Salvagente, compilate questa scheda in tutte le sue parti, scrivendo a stampatello nome, cognome, indirizzo, codice postale. Incolate la scheda su una cartolina postale e indirizzate a: Ufficio copie arretrate - l'Unità - via dei Taurini 19, Roma 00185. Il prezzo del primo fascicolo, più contenitore, è di lire 3.000. Il prezzo del secondo contenitore più i due fascicoli sulle droghe è di lire 4.000. Ogni altro fascicolo costa lire 1.500, più spese postali.